

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XV Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

134^a SEDUTA

MERCOLEDI' 20 GENNAIO 2010

Presidenza del Vicepresidente Oddo

A cura del Servizio Resoconti

INDICE

Commissioni parlamentari	
(Comunicazione di richiesta di parere).....	3
Congedi e missione	3
Disegni di legge	
«Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie» (n. 151/A)	
Discussione:	
PRESIDENTE	4
DINA (UDC)	4
LO GIUDICE (UDC), <i>vicepresidente della Commissione</i>	4
«Disciplina dell'agriturismo in Sicilia» (n. 337/A)	
Discussione:	
PRESIDENTE	6, 8
APPRENDI (PD), <i>relatore</i>	6
Governo regionale	
(Comunicazione di trasmissione di copia di documentazione relativa al P.O. FERS Sicilia 2007/2013).....	3
Mozioni	
(Determinazione della data di discussione)	3
Ordini del giorno	
(Annunzio numeri 242, 243, 244).....	5

La seduta è aperta alle ore 17.12

LEANZA EDOARDO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedi e missione

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo per oggi gli onorevoli: Buzzanca, Fagone, Forzese, Greco, Marinese, Panepinto, Pogliese e Vinciullo; l'onorevole D'Agostino per il 20 e 21 gennaio 2010.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunico, altresì, che l'onorevole Vitrano è in missione, per ragioni del proprio ufficio, dal 20 al 21 gennaio 2010.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunicazione di richiesta di parere

PRESIDENTE. Comunico che la seguente richiesta di parere è pervenuta dal Governo ed è stata assegnata alla Commissione legislativa 'Servizi sociali e sanitari' (VI):

Linee guida di riorganizzazione dell'attività territoriale ai sensi dell'art. 12, comma 8, della legge regionale 14/4/2009, n. 5 recante 'Norme per il riordino del servizio sanitario regionale' (n. 69/I)

- pervenuta in data 15 gennaio 2010
- inviata in data 19 gennaio 2010.

**Comunicazione di trasmissione di copia di documentazione
relativa al P.O. FERS Sicilia 2007/2013**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione ha trasmesso, in data 19 gennaio 2010, copia della documentazione relativa P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Modifica requisiti di ammissibilità e criteri di selezione approvati con procedura avviata dal Comitato di sorveglianza del 18 dicembre 2009. Adozione definitiva.

Determinazione della data di discussione di mozioni

PRESIDENTE. Si passa al II punto dell'ordine del giorno: Lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d) e 150 del Regolamento interno, delle seguenti mozioni:

- numero 169 “Interventi finanziari per garantire la sopravvivenza nel centro socio-riabilitativo residenziale per portatori di handicap gravi 'Don Orione' di Messina”, degli onorevoli Picciolo, Laccoto, Rinaldi, Gucciardi e Vitrano;

- numero 171 “Notizie in merito all'aumento di capitale di Unicredit Group”, degli onorevoli Maira, Gianni, Dina, Cascio Salvatore e Lo Giudice.

Avverto che la determinazione della data di discussione delle mozioni sopra citate, integralmente riportate nell'ordine del giorno della presente seduta, è demandata, secondo consuetudine parlamentare, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Discussione del disegno di legge «Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie» (151/A)

PRESIDENTE. Si passa al III punto all'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con l'esame del disegno di legge numero 151/A «Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie», posto al n. 1).

Invito i componenti la VI Commissione legislativa “Servizi sociali e sanitari” a prendere posto al banco delle Commissioni.

DINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINA. Signor Presidente, come primo firmatario del disegno di legge n. 151/A, considerata l'assenza dell'assessore competente per materia, e a seguito di colloqui intercorsi con il Presidente della Commissione, chiedo di rimandare la discussione generale sul disegno di legge in sede di discussione dell'articolato.

PRESIDENTE. Onorevole Dina, la Presidenza si era già orientata in questo senso.

Avverto che, dopo lo svolgimento della relazione, la discussione generale del disegno di legge è rinviata a martedì prossimo, 26 gennaio, e che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato entro la chiusura della discussione generale.

Onorevoli colleghi, in assenza del presidente della Commissione e relatore, onorevole Laccoto, ha facoltà di parlare l'onorevole Lo Giudice, vicepresidente della Commissione, per svolgere la relazione sul disegno di legge n. 151/A.

LO GIUDICE, *vicepresidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la legge 10 agosto 2000, n. 251, “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione di ostetrica”, è sancito il ruolo della formazione universitaria nonché quello relativo allo svolgimento delle funzioni, da parte dei professionisti appartenenti alle suddette professioni sanitarie, che diventa così più articolato e con piena autonomia e responsabilità, mediante l'assegnazione di posizioni, qualifiche ed incarichi dirigenziali.

Il decreto ministeriale 29 marzo 2001 “Definizione delle figure professionali di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, includendo le figure professionali del predetto decreto legislativo nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, ha legittimato i relativi profili nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Da una lettura combinata delle diverse normative esaminate, si evince con chiarezza l'adozione di una precisa scelta politica volta a privilegiare una strategia professionale basata sulla sinergia delle singole professionalità, al fine di rilanciare in termini di qualità la natura interdisciplinare della gestione della salute, ed abbattere la settorialità e le inutili sovrapposizioni operative, presenti nell'attuale sistema sanitario; ciò significa assicurare efficienza, efficacia e qualità dei servizi da rendere al cittadino in termini di prevenzione, cura e riabilitazione.

In linea quindi con quanto stabilito dalla vigente legislazione nazionale e regionale, per contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, in armonia con il processo di aziendalizzazione del servizio sanitario nazionale, di integrazione socio sanitaria e di razionalizzazione dell'organizzazione sanitaria del lavoro, in aderenza anche alla crescente rilevanza dell'economicità della gestione stessa; con il presente disegno di legge, si ritiene opportuna la creazione delle unità operative complesse delle professioni sanitarie secondo le indicazioni fornite nell'articolato che costituisce il portato del confronto svoltosi in VI Commissione legislativa sulla base delle indicazioni del Governo che ha opportunamente circoscritto l'ambito operativo del disegno di legge entro le normative e le disposizioni contrattuali già vigenti nella materia oggetto del disegno di legge.

In particolare è prevista l'istituzione delle seguenti Unità Operative in seno alla direzione aziendale:

- a) Unità operativa delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche;
- b) Unità operativa delle professioni sanitarie di riabilitazione;
- c) Unità operativa delle professioni tecnico-sanitarie;
- d) Unità operativa delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione.

Vi è inoltre la previsione della facoltà di istituire U.O. complesse attese le dimensioni e l'articolazione funzionale delle Aziende operando con modificazioni compensative delle piante organiche e senza oneri aggiuntivi in modo da non costituire motivo per incremento della spesa sanitaria e quindi configurando il disegno di legge senza esigenze di copertura finanziaria.

Le Unità Operative delle professioni sanitarie concorrono alla realizzazione degli obiettivi dell'Azienda sanitaria nel rispetto dei criteri che saranno previsti con apposito decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanare previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Si propone inoltre di conferire l'incarico di direzione dell'Unità Operativa delle professioni sanitarie unicamente secondo lo scrupoloso rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di conferimento di incarichi di struttura a dirigenti del ruolo sanitario.

Annunzio di ordini del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

numero 242 “Sostegno alle iniziative promosse dal Comitato permanente per il partenariato euromediterraneo dei poteri locali e regionali”, dell'onorevole Faraone;

numero 243 “Mantenimento in servizio dei medici veterinari del Servizio sanitario regionale esclusi dal D.A. del 4 settembre 2009”, dell'onorevole Lentini;

numero 244 “Estensione delle previsioni del D.A. del 4 settembre 2009 ai medici veterinari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale “A. Mirri”, dell’onorevole Lentini.

Gli ordini del giorno saranno trattati a conclusione dell’esame dei due disegni di legge.

Discussione del disegno di legge «Disciplina dell'agriturismo in Sicilia» (337/A)

PRESIDENTE. Si passa all’esame del disegno di legge numero 337/A “Disciplina dell'agriturismo in Sicilia”, posto al n. 2).

Invito i componenti la III Commissione legislativa “Attività produttive” a prendere posto al banco delle Commissioni.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Apprendi, per svolgere la relazione.

APPRENDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presente relazione accompagna il disegno di legge “Disciplina dell' agriturismo in Sicilia”, redatto secondo i principi fissati dallo Stato con la legge 20 febbraio 2006, n. 96.

Tale disciplina è stata redatta, da un lato, con la finalità di essere coerente con la normativa nazionale e con i programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall'Unione europea e, dall'altro, di aggiornare e semplificare l'attuale impianto normativo regionale che risale al giugno del 1994, con la legge n. 25.

Il disegno di legge proposto, oltre a definire l'attività agrituristica, che deve essere esercitata in rapporto di connessione e non in modo prevalente con l'attività agricola, disciplina le relative attività ammesse che riguardano: dare ospitalità in alloggio o in agriturismo; somministrare pasti e bevande di provenienza della stessa azienda o di aziende localizzate in ambito regionale; organizzare degustazioni e/o iniziative promozionali di prodotti di produzione propria e realizzati da aziende agricole localizzate in ambito regionale; organizzare attività ricreative e finalizzate al benessere psicofisico, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche ed ippoturistiche finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

La nuova disciplina sull'agriturismo tende a fissare anche i limiti dimensionali che l'attività agrituristica deve avere al fine di non snaturare la stessa attività con altre forme di turismo di massa e con l'attività agricola. L'attività agrituristica, comunque, deve essere esercitata in rapporto di connessione con l'attività agricola che rimane prevalente. I limiti dimensionali tendono, comunque, a dare la giusta dimensione per poter svolgere in modo ottimale l'obiettivo di:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio agricolo regionale;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli, attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità della vita;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale nel rispetto delle valenze paesaggistiche e ambientali;
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 5;

g) promuovere la cultura rurale, l'educazione alimentare e il rapporto fra il mondo rurale e le componenti non agricole della società;

h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione dei pasti e delle bevande deve essere effettuata rispettando alcuni criteri in termini di apporti fra prodotti alimentari di provenienza aziendale, di aziende agricole regionali e di artigiani alimentari ma sempre di prodotti agricoli regionali.

Nell'ottica di favorire la diversificazione produttiva e la multifunzionalità dell'agricoltura, alle aziende agrituristiche sono consentite:

a) l'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e l'impiego di prodotti agricoli propri, consentendo l'uso polifunzionale della cucina, mediante separazione temporale delle fasi, per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti aziendali;

b) il congelamento degli alimenti e la macellazione degli animali allevati in azienda per un numero limitato di capi le cui carni sono destinate al consumo da parte degli ospiti.

L'esercizio dell'attività agriturbistica può essere esercitata da tutti gli imprenditori agricoli, in possesso di certificato di abilitazione rilasciato dallo stesso Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che fissa le modalità attuative, accompagnata da una comunicazione di inizio attività presentata al comune nel cui territorio ricade l'immobile aziendale interessato.

Per favorire lo sviluppo l'agriturismo l'istituzione di un apposito 'Comitato tecnico regionale per l'agriturismo', composto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o suo delegato, dal dirigente generale del Dipartimento per gli interventi strutturali o suo delegato, dai dirigenti responsabili del Servizio e dell'Unità operativa, competenti in materia di agriturismo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante designato dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, da un rappresentante designato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, da un rappresentante designato dall'Assessorato regionale della sanità, da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni agrituristiche, maggiormente rappresentative a livello regionale e da un rappresentante designato dall'ANCI Sicilia, ha i compiti di esprimere pareri sul programma regionale agriturbistico e formulare proposte in merito alle disposizioni applicative della nuova disciplina sull'agriturismo.

In merito alla vigilanza e controllo, al Corpo forestale della Regione competono il controllo in loco, a campione e/o su base discrezionale, dei requisiti aziendali in base ai quali è stato concesso il nulla osta, con particolare riferimento all'effettivo utilizzo delle superfici e alla prevalenza dell'attività agricola; la verifica del rispetto dei limiti e dei parametri previsti in merito all'uso dei prodotti agricoli, al controllo del rispetto dei vincoli di destinazione ed alla verifica del rispetto degli obblighi degli operatori agriturbistici in merito a:

a) assicurare la reperibilità propria o di un addetto, per la ricezione degli ospiti nei periodi di apertura dell'esercizio;

b) esporre al pubblico, in luogo ben visibile: la comunicazione d'inizio attività o l'autorizzazione rilasciata, una tabella contenente i prezzi dei servizi praticati, nonché una targa recante la classificazione;

- c) non utilizzare, in ogni forma di comunicazione e pubblicità dell'attività agrituristica, denominazioni riservate agli esercizi di tipo turistico alberghiero compresa quella di 'turismo rurale';
- d) mantenere i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la classificazione;
- e) rispettare i limiti e le modalità per l'esercizio dell'attività;
- f) comunicare e rispettare le tariffe;
- g) comunicare al comune e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'eventuale data di cessazione o chiusura temporanea dell'esercizio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che la discussione generale del disegno di legge n. 337/A è rinviata a martedì prossimo, 26 gennaio, e che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato entro la chiusura della discussione generale.

Comunico che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 19 del 2008 e del relativo regolamento attuativo in materia di riorganizzazione degli assessorati e dei dipartimenti regionali, nei disegni di legge n. 151/A «Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie» e n. 337/A «Disciplina degli agriturismo in Sicilia», gli Uffici provvederanno ai necessari adeguamenti relativi alla denominazione degli assessorati e dei dipartimenti.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a martedì, 26 gennaio 2010, alle ore 17.00, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni.

II - Discussione dei disegni di legge:

1) - “Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie” (n. 151/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Laccoto

2) - “Disciplina dell'agriturismo in Sicilia” (n. 337/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Apprendi

La seduta è tolta alle ore 17.49